

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri..... Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
- prof. avv. Andrea Barengi membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

Nella seduta del 23.10.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 28 aprile 2006, la cliente stipulava un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un importo lordo di € 13.560,00. Corrispondeva, al momento della stipula, una commissione finanziaria pari a € 390,04; commissioni d'intermediazione per € 806,17 e premio assicurativo per € 463,46. Il rapporto veniva anticipatamente estinto nel gennaio 2009 senza che il sovvvenuto beneficiasse di alcun rimborso di parte degli oneri e dei costi assicurativi anticipatamente versati. Lamentava tale circostanza con reclamo dell'ottobre 2011, nel quale chiedeva altresì copia del conteggio estintivo e della polizza assicurativa.

In assenza di riscontro, richiamati i fatti come sopra sinteticamente esposti, con ricorso del 18 giugno 2012 (prodotto per il tramite del proprio legale) chiede, previo accertamento della nullità delle diverse clausole contrattuali, di accertare il diritto a ottenere la restituzione di € 289,27 a titolo di commissioni finanziarie, € 597,90 a titolo di commissioni d'intermediazione e € 343,73 a titolo di costi assicurativi, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata fino al soddisfo. Domanda inoltre la condanna dell'intermediario adito al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di € 600,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con ristoro delle spese legali.



Costituitosi, il resistente eccepisce – quanto alla restituzione della quota parte di premio – la propria carenza di legittimazione passiva. In ordine invece alle commissioni finanziarie, precisa di essersi adeguato alle disposizioni della Banca d'Italia a far tempo dalla loro entrata in vigore, successiva all'estinzione *de qua*. Infine, per le commissioni corrisposte all'intermediario finanziario, fa presente che queste comprendono anche le provvigioni corrisposte all'agente per un servizio completamente reso, tale da determinarne la definitiva consumazione. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Occorre doverosamente premettere che i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". In siffatta guisa, le "chiare e univoche" indicazioni fornite (in sede esplicativa di una disciplina già vigente con la norma primaria) dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate degli indirizzi dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

Ora, nel caso di specie, parte resistente sostiene che le commissioni finanziarie e quelle d'intermediazione non sarebbero, per le ragioni innanzi esposte, rimborsabili pro quota. E tuttavia, sgombrato il campo dalla già ricordata eccezione relativa all'inapplicabilità *ratione temporis* della distinzione tipologica tra commissioni *recurring* e *non recurring* al caso di specie, dalla documentazione versata in atti può apprezzarsi che le commissioni *de quibus* includono eterogenee causali di spesa non interamente riferibili ad attività propedeutiche alla conclusione del contratto. Con specifico riferimento alle commissioni dell'intermediario finanziario non è inoltre dato ricavare (e quantificare) con esattezza la provvigione corrisposta all'agente. Le figure (e i ruoli) dell'intermediario erogante e del mandatario sembrano inoltre talora addirittura sovrapporsi fino quasi a coincidere. Discende da ciò una evidente opacità delle previsioni contrattuali che, nei consolidati orientamenti di questo Collegio, conduce al rimborso delle commissioni parametrato alla residua durata del finanziamento (v., tra le tante, le decisioni nn. 746 e 410/2012). In mancanza dei conteggi estintivi, facendo applicazione del noto criterio proporzionale rapportato alla durata dei finanziamenti, discende (come correttamente calcolato dal ricorrente) un diritto al rimborso delle commissioni finanziarie pari a 289,27 euro e di quelle d'intermediazione pari a 597,90 euro.



Residua la questione relativa al rimborso delle quote parte dei premi assicurativi versati. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi infatti si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sinchronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Da tanto consegue, in speculare osservanza dei pregressi conformi orientamenti di questo Collegio (cfr. sul punto altresì le decisioni n. 1055 e 1452/ 2010; 359/2011), il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto in esito alla estinzione anticipata del finanziamento che, calcolato in base alle evidenze versate in atti facendo applicazione del metodo proporzionale, si ragguaglia a 343,73 euro. Gli importi da retrocedere (complessivamente pari, a 1.230,90 euro) dovranno comprendere gli interessi legali dalla data del reclamo e il rimborso delle spese di assistenza legale, liquidate in 300,00 euro. Nessuno spazio invece esiste per accogliere la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale in ragione dei rigorosi limiti posti alla relativa risarcibilità dalla giurisprudenza (cfr. le note decisioni di Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972 – 26973 – 26974 - 26975), limiti ai quali si sono conformati gli orientamenti di questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 2466 e 2616/2011).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione del complessivo importo di € 1.230,90, con interessi legali dalla data del reclamo. Riconosce altresì la rifusione delle spese legali, quantificate in € 300,00.



Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI